



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Conto Deposito Vincolato

Aggiornato al 1 luglio 2019

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



CONTO DEPOSITO VINCOLATO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393387 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il Conto Deposito Vincolato (di seguito detto "CDV") è un deposito a durata determinata.

Si tratta di un'operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal titolare del deposito per un tempo determinato obbligandosi a restituirle alla scadenza o, con un preavviso di 2 giorni lavorativi, a richiesta del cliente.

Il CDV si apre con un unico versamento iniziale; in fase di apertura viene definita la durata del deposito.

Alla scadenza il deposito viene automaticamente estinto; il denaro viene accreditato su un conto corrente del depositante, se indicato sul contratto, o rimborsato tramite bonifico o assegno circolare.

I prelevamenti sono consentiti in qualsiasi momento con un preavviso di 2 giorni lavorativi ma sull'importo prelevato si applica retroattivamente, a partire dalla data apertura, un tasso penalizzante detto "tasso minimo". Al momento del prelevamento vengono calcolati e liquidati gli interessi relativi all'importo prelevato.

Sulle somme depositate viene riconosciuta al Cliente una remunerazione in forma di corresponsione interessi. Gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso, calcolato utilizzando come tasso di riferimento l'Euribor 6 mesi 365" media % del mese precedente pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" al quale viene riconosciuto uno spread, dipendente da importo e durata iniziali, sulla base di una tabella predefinita.

Il tasso viene stabilito in fase di apertura e rimane costante per l'intera durata del deposito. Per i soli rapporti di durata pari a 12 mesi, il tasso viene rivisto, per tenere conto della variazione del tasso di riferimento, allo scadere dei primi 6 mesi.

Alla scadenza gli interessi vengono calcolati applicando il tasso creditore all'importo presente sul deposito e liquidati.

Principali rischi tipici (generici e specifici).

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- rischio di controparte; a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 € per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dall'insieme dei rapporti di conto corrente e deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Tasso creditore: Il tasso creditore viene determinato alla data di apertura del deposito sulla base del valore del tasso di riferimento incrementato di uno spread dipendente dall'importo e dalla durata del deposito, come da tabella di seguito riportata:

- Tasso di riferimento: "Euribor 6 mesi 365" media % del mese precedente pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" (base di calcolo: anno civile)
Valore attuale del parametro: -0,253%

- Spread:

| IMPORTO | DURATA | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
| 25.000- 100.000 | - | - | 0,100 |
| 100.000,01-300.000 | 0,050 | 0,100 | 0,150 |
| 300.000,01-1.000.000 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| 1.000.000,01-2.000.000 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| OLTRE | 0,200 | 0,250 | 0,300 |

- Valore attuale del tasso creditore:

| IMPORTO | DURATA | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
| 25.000- 100.000 | - | - | - |
| 100.000,01-300.000 | - | - | - |
| 300.000,01-1.000.000 | - | - | - |
| 1.000.000,01-2.000.000 | - | - | - |
| OLTRE | - | - | 0,000 |

- Tasso minimo: 0,01%

- Ritenuta fiscale: 26%

- Liquidazione interessi: alla scadenza del deposito o alla data dell'eventuale prelevamento anticipato

- Spese di gestione: gratis





- Spese per operazione: gratis
- Preavviso minimo per i prelevamenti : 2 giorni lavorativi
- Oneri di Bollo: come da normativa vigente
- Valute sulle operazioni di prelevamento: data operazione
- Invio documentazione contabile: gratuito
- Invio comunicazioni previste dall'art. 119, 1° comma, del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 (T.U. Bancario): gratuito
- Invio comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza: gratuito

RECESSO E RECLAMI**Recesso e tempi massimi di chiusura****Art. 6 - Recesso**

1. Il contratto è a tempo determinato.

2. Il Cliente ha il diritto di prelevare interamente, in qualsiasi momento, le somme depositate, con ciò esercitando il diritto di recesso dal presente contratto, con un preavviso minimo obbligatorio di 2 giorni lavorativi, entro il limite del saldo liquido e disponibile.

Nel caso in cui tale termine coincida con una giornata non operativa per la Banca, il prelevamento può essere eseguito la prima giornata operativa successiva.

Sulle somme che vengono rimborsate viene applicato, con decorrenza dalla data di apertura del deposito, il "tasso minimo".

Al momento del rimborso vengono calcolati e liquidati gli interessi relativi all'importo rimborsato.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e.mail: ispettorato@bancapassadore.it; pec: serviziopespettorato@pec.passadore.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento, 60 giorni nel caso di controversie in materia di servizi di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore BancarioFinanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

LEGENDA

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Spese di gestione</i> | Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese |
| <i>Spese per operazione</i> | Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata |
| <i>Tasso creditore</i> | Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) calcolato sulla base del valore del tasso di riferimento incrementato di uno spread dipendente dall'importo e dalla durata del deposito (arrotondamento allo 0,05 inf.) |

